

Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige / Regionalrat Trentino-Südtirol

VERDI - GRÜNE - VÈRC

39100 BOLZANO/BOZEN - Via Crispi Straße 6 - Tel. 0471/946332 - Fax
0471/978444

Disegno di legge regionale nr....

Referendum popolare nei comuni

Riforma dell'art. 50 della LR nr. 1 del 4 gennaio 1993: *“Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige”*.

ARTICOLO UNICO

AUTENTIFICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI E DIRITTO AL VOTO IN
OCCASIONE DEI REFERENDUM COMUNALI

1. Al comma 3 dell'articolo 50 della Legge Regionale nr.1 del 4 gennaio 1993 è aggiunto il seguente periodo: *“Le firme possono essere autenticate anche da un cittadino o cittadina iscritto/a nelle liste elettorali del comune che su sua richiesta è stata all'uopo incaricata entro 3 giorni dal/la sindaco. La cittadina o il cittadino incaricata/o dal sindaco esercita una funzione pubblica ed è quindi soggetta/o alle norme, doveri e responsabilità penale validi per l'esercizio di dette funzioni”*.

2. All'articolo 50 della Legge Regionale nr.1 del 4 gennaio 1993, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Nello statuto comunale può essere previsto che al referendum, consultazione e iniziativa popolare abbiano diritto di voto anche le cittadine e i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva comunitaria 2003/109/CE, residenti nel comune da almeno 5 anni”.

Riccardo Dello Sbarba

Hans Heiss

Roberto Bombarda

RELAZIONE DEL PRESENTATORE AL

Disegno di legge regionale nr....

Referendum popolare nei comuni

Riforma dell'art. 50 della LR nr. 1 del 4 gennaio 1993: *“Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige”*.

PREMESSA. Con la legge 1 del 1993 è stata introdotta la possibilità di tenere referendum popolari a livello dei comuni. Con questo strumento di democrazia diretta si è inteso dare voce ai cittadini e alle cittadine su questioni che li riguardano direttamente. La democrazia diretta non è in contrapposizione a quella rappresentativa, ma la integra cercando di avvicinare il cittadino e la cittadina alle istituzioni locali, aprendo un canale di comunicazione attraverso cui la volontà popolare si può esprimere su singole questioni anche durante la consiliatura, e non solo ogni cinque anni con una delega generale agli eletti.

Corrisponde allo spirito della legge lasciare ai comuni l'autonomia nel fissare nei loro Statuti le modalità di svolgimento delle consultazioni popolari sul loro territorio: all'autonomia dei comuni viene lasciata sia la decisione sul numero di firme da raccogliere per poter attivare la procedura referendaria, sia il quorum di validità della votazione, che è lasciato totalmente alla decisione autonoma di ciascun comune.

All'autonomia dei comuni viene lasciata anche la determinazione delle caratteristiche del corpo elettorale, tanto che al comma 4 dell'articolo 50 è previsto che nello statuto comunale sia possibile prevedere il voto per i giovani e le giovani tra il 16° e il 18° anno d'età. Questa norma dimostra come in tema di referendum comunali l'autonomia locale sia ampia e possa anche andare oltre le norme nazionali riguardanti le normali elezioni politiche e amministrative, nelle quali possono votare solo i cittadini e le cittadine maggiorenni.

In coerenza con questo spirito autonomistico e rispettoso del principio di sussidiarietà che caratterizza la legge regionale, col presente disegno di legge si vuole sottoporre al Consiglio regionale l'opportunità di muoversi con ancora più coerenza in questa direzione e dunque apportare due modifiche alla norma sui referendum comunali che riguarda la modalità della autenticazione delle firme e gli/le aventi diritto al voto. A questo proposito si propone di modificare l'articolo 50 della legge 1/93 con un articolo unico consistente in due commi.

COL COMMA 1 si propone di ampliare il numero di persone autorizzabili dal sindaco alla autenticazione delle firme. Riprendendo norme sulla democrazia diretta in vigore in numerosi paesi europei, come la Svizzera e alcuni Länder della Germania, si propone che ogni cittadino o cittadina possa chiedere al sindaco di essere autorizzata ad autenticare le firme, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali che corrispondono a questa funzione. Con questa innovazione si vuole rendere più agevole la raccolta e l'autenticazione delle firme per i referendum comunali, evitando che essi falliscano solo per motivi tecnici dovuti alla ristrettezza e alla scarsa “raggiungibilità” delle figure finora autorizzate alla autenticazione.

COL COMMA 2 si propone di dare la possibilità ai comuni di estendere il diritto di voto ai referendum comunali anche “alle cittadine e i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva comunitaria 2003/109/CE, residenti nel comune da almeno 5 anni”. Si tratta di cittadine e cittadini stranieri di paesi extra Ue i quali siano in possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato, i cosiddetti “soggiornanti di lungo periodo”, cui – in base alla loro lunga residenza e lavoro regolari nel paese ospitante - direttive europee (la Direttiva 2003/109/CE relativa allo “status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”, recepita sul territorio della Repubblica Italiana dal Decreto Legislativo nr. 3 dell’8 gennaio 2007) e norme nazionali (il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - DLeg. 25 luglio 1998, n. 286) concedono diritti particolari e rafforzati rispetto alle altre persone immigrate.

Pare opportuno dunque concedere ai comuni la possibilità di decidere liberamente, per favorire la partecipazione alla vita pubblica e la migliore integrazione di queste persone residenti da lungo periodo sul territorio comunale, se concedere anche a loro la possibilità di votare in occasione dei referendum comunali. I referendum infatti sono consultazioni assolutamente diverse dalle normali elezioni amministrative ed ha senso prevedere una più ampia “base elettorale” per tali consultazioni che sono concentrate su un singolo tema, su cui è interesse anche degli amministratori eletti di coinvolgere il più possibile la popolazione effettivamente residente. Non a caso, infatti, la legge prevede – come ricordato sopra – che ai referendum comunali possono essere ammessi anche i sedicenni, né va dimenticato che la legge lascia la possibilità al comune di distinguere tra referendum “vincolanti” e quelli che hanno solo funzione consultiva e fissare regole appropriate.

Con il comma 2 si propone dunque di lasciare ai comuni la possibilità di concedere anche a questa categoria di residenti il diritto di votare in occasione dei referendum comunali, con l’unico limite che essi siano residenti nel comune da almeno 5 anni. Avvalersi di tale possibilità o no resta una scelta comunque affidata all’autonomia di ogni singolo comune.

Il relatore,

Riccardo Dello Sbarba